



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI



**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale di Appello, costituita da:

Avv. Chiara	MAZZOLENI	Presidente
Avv. Daniele	PORTINARO	Componente
Avv. Fulcio	COMPOSTELLA	Componente

Riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul procedimento instaurato con reclamo *ex art.* 40 del Regolamento di Giustizia Sportiva FISI, iscritto al n° 2018/089 di Ruolo, promosso

DA

ASD Sci Club FAB Snow Eagle, C.F. 93024280146, con sede legale in Chiesa Valmalenco (So), Fraz. Vassalini, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, nonché da Laura Tosi, C.F. TSOLRA54C45D969W), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandra Persio Pennesi e Roberto Colagrande

Reclamanti

CONTRO

F.I.S.I. – FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, C.F. 05027640159, con sede in Via Piranesi 46 – 20137 Milano, in persona del suo presidente, sig. Flavio Roda, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Diotallevi

E NEI CONFRONTI DI

Presidente F.I.S.I., Consiglieri F.I.S.I., Vicepresidente vicario e Presidente Collegio dei revisori dei conti F.I.S.I., rispettivamente nelle persone di FLAVIO RODA, DANTE BERTHOD, ANGELO DALPEZ, CARMELO GHILARDI, STEFANO LONGO, PIETRO MAROCCO, ENZO SIMA, ALFONS THOMA, MAURO MOTTINI, GABRIELLA PARUZZI, CARLO DAL POZZO ED ELIO GRIGOLETTO, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Diotallevi

Resistenti

per l'annullamento e/o la riforma della decisione del Tribunale Federale n. 020/2018 del 3.10.2018, resa tra le parti, comunicata in data 4.10.2018 e successivamente pubblicata ex artt. 13 e 14 del R.G.S., concernente il ricorso ex art. 46.6 del R.O.F. e art. 56 dello Statuto Federale, proposto dai Reclamanti per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento dei risultati dell'elezione alle cariche federali centrali della F.I.S.I. proclamati all'esito dell'Assemblea Federale del 22 aprile 2018, nonché di tutti gli atti delle operazioni elettorali svolte nell'ambito della predetta Assemblea Federale e di ogni altro atto comunque connesso.

Esaminati:

- il reclamo ex art. 40 RGS F.I.S.I. ed i relativi allegati;
- l'atto di costituzione in giudizio della F.I.S.I., nonché dei sig.ri Flavio Roda, Dante Berthod, Angelo Dalpez, Carmelo Ghilardi, Stefano Longo, Pietro Marocco, Enzo Sima, Alfons Thoma, Mauro Mottini, Gabriella Paruzzi, Carlo Dal Pozzo ed Elio Grigoletto;
- tutti gli atti della causa;

Udita la relazione, nell'udienza collegiale del 27 novembre 2018, dell'Avv. Chiara Mazzoleni

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I soggetti in epigrafe, con ricorso ex artt. 46.6 del Regolamento organico federale e 56 dello Statuto Federale, depositato il 22 maggio 2018, adivano questa Corte per la declaratoria di nullità o annullamento dei risultati dell'elezione alle cariche federali centrali della F.I.S.I. all'esito dell'assemblea federale tenutasi il 22 aprile 2018, nonché di tutti gli atti delle operazioni elettorali svolte nell'ambito della predetta assemblea federale e di ogni altro atto comunque connesso.

Essi deducevano i seguenti motivi:

- 1) violazione dell'irrinunciabile principio di segretezza del voto e delle relative garanzie prescritte dall'art. 40.2 e 40.3 del Regolamento organico federale. Osservavano, in particolare, che il sistema di votazione elettronica sarebbe stato adottato con modalità - assegnazione di doppio codice (il primo codice a barre sul braccialetto, il secondo in una *fiche*) - inidonee ad offrire la necessaria ed imprescindibile garanzia di segretezza;
- 2) violazione dei principi di assoluta garanzia di regolarità e genuinità delle operazioni elettorali con riguardo al sistema di conservazione delle schede anche in relazione all'41.6 del citato Regolamento. All'esito della votazione e

della proclamazione degli eletti, a loro avviso, non risultava che fossero state indicate le modalità di conservazione delle schede elettorali cartacee inserite nell'unica urna, circostanza che, invece, avrebbe dovuto essere prevista con particolare rigore, non solo ai sensi dell'art. 46.5, ma soprattutto in ragione della esigenza del doppio riscontro prescritto dall'art. 41.6.

Si costituivano, quindi, la FISIS – FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, in persona del suo Presidente, ed i rappresentanti degli organi federali, eccependo, in rito, l'incompetenza e la carenza di legittimazione attiva della sig.ra Laura Tosi e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande.

Questa Corte, con Ordinanza n. 13/2018, dichiarava la propria incompetenza a decidere il ricorso ed indicava la competenza del Tribunale federale, disponendo per la prosecuzione del giudizio.

Il giudizio veniva riattivato dinanzi al Tribunale Federale mediante atto di riassunzione dell'ASD Sci Club FAB Snow Eagle e della sig.ra Laura Tosi con riproposizione del contenuto del ricorso introduttivo e con atto di 'motivi aggiunti'.

Si costituivano, quindi, nel giudizio innanzi al Tribunale Federale la FISIS – FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI, in persona del suo Presidente, ed i rappresentanti degli organi federali, ribadendo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della sig.ra Laura Tosi e riproponendo nel merito il contenuto della memoria di costituzione già presentata davanti alla Corte Federale di Appello, a sostegno della domanda di rigetto del ricorso avversario.

Il Tribunale Federale dichiarava la carenza di legittimazione attiva in capo alla sig.ra Tosi Laura e respingeva il ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite. In particolare, il Tribunale giudicava priva di legittimazione attiva la sig.ra Tosi, poiché l'art. 46.6 del Regolamento Organico Federale F.I.S.I. prevede la possibilità di impugnazione della validità dell'assemblea elettiva solo da parte di "ogni avente diritto al voto in Assemblea", ovvero ai sensi dell'art. 1 R.O.F., che richiama l'art. 1 dello Statuto Federale, Associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche di capitali e cooperative, Gruppi Sportivi Nazionali Militari e Corpi dello Stato. Pertanto, *"in quanto mera delegata dell'Associazione ASD Sci Club FAB Snow Eagle ad esprimere il voto in sede assembleare, e non titolare di un proprio personale diritto di voto, la Sig.ra Tosi Laura è sprovvista di legittimazione attiva nel presente giudizio"*. Nel merito, il ricorso di primo grado

è stato dichiarato *“inammissibile in quanto generico ed esplorativo”*. Esaminati gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale ha inoltre ritenuto che sulla denunciata violazione del principio di segretezza i ricorrenti non abbiano offerto *“alcun supporto probatorio rispetto ai fatti allegati, né alcun elemento concreto di riscontro - se non altro - della verosimiglianza della violazione lamentata, che peraltro parte ricorrente omette di illustrare e definire in modo puntuale nel suo contenuto e contorno fattuale”*. In particolare, da un canto il Tribunale ha rilevato che *“dall’esame degli atti e dei documenti prodotti dalle parti emergono alcune evidenze inconciliabili con le doglianze di parte ricorrente”* e tali evidenze sono state esplicitate dai giudici di primo grado nella parte motiva della sentenza (pagina 5 della sentenza impugnata). D’altro canto, il giudice di prime cure ha sottolineato che *“il ricorso si compendia in una serie di allegazioni fattuali del tutto sguarnite di offerta probatoria (quali, ad esempio, quella relativa “ad una presunta votazione disgiunta per categoria in seggi differenti”; quella relativa al fatto che “l’assemblea si sarebbe conclusa senza alcuna indicazione sulle modalità e garanzie di conservazione dell’urna e delle schede”; quella relativa al fatto che “il token sarebbe stato assegnato da un soggetto esterno, anziché essere estratto casualmente”; quella relativa al fatto che “nella scheda cartacea verrebbe stampato il codice a barre”); nonché in una sequenza di affermazioni del tutto generiche e poste peraltro in termini dubitativi (quali, ad esempio, quella che “non risulta con che modalità sia stata garantita l’impossibilità di riutilizzo, da parte di altri”, del “chip utilizzato per l’apertura della cabina elettorale”; ovvero “che il sistema di votazione elettronica è basato sempre su un sistema di memorizzazione dati che, come tale, può consentirne la ricostruzione e, quindi, la riconducibilità del voto con l’avente diritto, con il suo peso di voti ed i voti espressi”; che “il legame che c’è tra persona verificata ed il braccialetto resta tracciato nel sistema”; “che sembra ragionevolmente dubitare dell’effettiva consistenza delle necessarie garanzie di segretezza del voto”; che “nella specie sono proprio le modalità di assegnazione del doppio codice – il primo codice a barre sul braccialetto, il secondo in una fiche – a non offrire detta necessaria ed imprescindibile garanzia”)*, ed in infine in una successione di deduzioni prive di nesso logico – consequenziale rispetto alle premesse da cui originano, peraltro anch’esse ipotetiche (quali, ad esempio, quella secondo cui “il riepilogo dei candidati prescelti votati ...su unica schermata” avrebbe fatto “venir meno ...quella ipotetica garanzia di non riconducibilità del voto”)>>. Quanto, infine, al profilo della dedotta violazione

dei principi di garanzia di regolarità e genuinità delle operazioni elettorali, il Tribunale ha avuto cura di precisare *in primis* che la parte ricorrente *“lamentava, ma non provava”*, che l'assemblea si sarebbe conclusa senza alcuna indicazione sulle modalità e garanzie di conservazione dell'urna e delle schede, impropriamente sostenendo che tale informativa dovesse essere data ai sensi della normativa federale. Ed a tal fine rilevava come *«le modalità di conservazione delle schede siano dettagliatamente disciplinate dall'art. 46.5 del R.O.F., che appare esauriente nell'indicare tali modalità e che, peraltro, nulla dispone circa l'obbligo di riproduzione delle stesse in sede assembleare»*. Il giudice di primo grado concludeva, dunque, per l'inammissibilità del ricorso, attesa la mancata produzione da parte dei ricorrenti anche solo di *“un concreto principio di prova dei fatti asseriti”* e la mera indicazione, di contro, di *“motivazioni generiche ed ipotetiche sulla violazione del diritto alla segretezza del voto”*.

Avverso la decisione del Tribunale hanno promosso reclamo l'Associazione ASD SCI CLUB FAB SNOW EAGLE, rappresentata dal presidente e legale rappresentante Avv. Franco Vismara, nonché la sig.ra LAURA TOSI, come indicati in epigrafe, deducendo a sostegno del proposto gravame tre distinti motivi.

Con un primo motivo, i Reclamanti censuravano un preteso *“error in iudicando in ordine alla carenza di legittimazione attiva della reclamante Laura Tosi. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7, 33 e 34 del vigente RGS in relazione all'art. 46.6. del ROF”*. Il Tribunale – a detta dei Reclamanti – sarebbe incorso in un vizio di giudizio allorché ha ritenuto, in asserita erronea applicazione dell'art. 46.6 del Regolamento Organico Federale FISU, che prevede la possibilità di impugnazione della validità dell'assemblea elettiva solo da parte di ogni *“avente diritto al voto in Assemblea”*, di dover escludere la legittimazione attiva della Sig.ra Tosi. L'art. 46.6. del ROF – sempre a detta dei reclamanti – dovrebbe infatti intendersi implicitamente abrogato dalle norme di cui agli artt. 7, 33 e 34 del Regolamento di giustizia federale, che attribuiscono diritto all'impugnazione delle *“delibere assembleari”* anche ai singoli *“tesserati”*, che siano *“titolari di una situazione giuridicamente protetta”* e che abbiano subito *“un pregiudizio diretto e immediato”* dalle deliberazioni. La decisione del Tribunale di negare legittimazione attiva alla Sig.ra Tosi si porrebbe, infine, in termini di ingiustizia anche per aver disatteso *“il chiaro dictum di questa Corte”*, che con Ordinanza n. 13/2018 facente esplicito

riferimento all'organo competente sui ricorsi elettorali avrebbe esplicitamente chiarito il principio in base al quale l'art. 46.6 del ROF debba intendersi "integralmente" sostituito dall'art. 34 del RGS;

Con un secondo motivo, i Reclamanti affermavano la sussistenza di un "*error in iudicando in ordine alla dedotta violazione della segretezza del voto. Omessa valutazione dei rilievi istruttori forniti dai ricorrenti (quantomeno) quale principio di prova. Motivazione carente e travisata*". In sintesi, i reclamanti lamentano un secondo profilo di ingiustizia della decisione del Tribunale allorché essa ha statuito in ordine alla inammissibilità del ricorso "*in quanto generico ed esplorativo*": la statuizione di inammissibilità si porrebbe infatti – sempre a detta dei reclamanti – "*in contravvenzione alla costante giurisprudenza amministrativa*" secondo cui "*il ricorso giurisdizionale in materia elettorale è inammissibile solo se non è sufficientemente specifico e sorretto almeno da un <<principio di prova>>*" (Tar Lazio, sez. II bis. 17.10.2017, n. 10418). Ritengono i reclamanti che tale principio di prova possa dirsi soddisfatto dall'aver i medesimi argomentato "*con dovizia di specifica indicazione di elementi sintomatici quanto meno di un concreto sospetto che la segretezza del voto fosse stata violata, supportata da una dettagliata relazione tecnica di parte*", prodotta in uno ai propri motivi aggiunti. Contestano, inoltre, i reclamanti l'erroneità dell'impugnata sentenza, in quanto non avrebbe colto "*l'insussistenza di una accurata predisposizione di strumenti ed accorgimenti a garanzia dell'assoluta segretezza del voto*"; insiste dunque parte reclamante in via istruttoria, affinché codesta Corte disponga il doppio riscontro della votazione effettuata sia in modalità elettronica che in forma cartacea e/o consulenza tecnica d'ufficio sul sistema di votazione elettronica.

Con un terzo ed ultimo motivo di impugnazione lamentavano i Reclamanti un preteso "*error in iudicando in ordine alla dedotta violazione dei principi di assoluta garanzia di regolarità delle operazioni elettorali con riguardo al sistema di conservazione delle schede, anche in relazione all'art. 41.6 del ROF*". In particolare, i reclamanti censurano la mancata decisione, *rectius*, l'"*insufficienza del mero richiamo al dato normativo di carattere puramente astratto*" della previsione di cui all'art. 46.5 del ROF così come operato dalla decisione impugnata. Reiterano i Reclamanti a supporto della censura i medesimi dubbi già sollevati in primo grado di giudizio in ordine alla ritenuta mancata osservanza della garanzia sulle modalità di sigillatura e conservazione delle urne ai fini della concreta attuazione della disposizione di

cui all'art. 46,5 del ROF. E ritengono doversi applicare alla fattispecie il principio secondo cui la dedotta "impossibilità" di verificare la regolarità delle operazioni elettorali e, in particolare, le operazioni di chiusura e sigillatura e conservazione del materiale importerebbe "la nullità delle elezioni o delle operazioni compiute" (Cons. di Stato, sez. V, 19.2.2004, N. 681).

I reclamanti svolgevano, infine, le seguenti conclusioni: <<si chiede che codesta Corte Federale di appello F.I.S.I., in accoglimento del sujesteso ricorso, respinta ogni contraria istanza e disposta ogni necessaria acquisizione istruttoria, voglia annullare la epigrafata sentenza del Tribunale Federale F.I.S.I. ed in sua riforma accogliere il ricorso di prime cure, previo annullamento/disapplicazione di tutti gli atti impugnati, per l'effetto dichiarando nulli i risultati delle elezioni nonché tutti gli atti delle presupposte operazioni elettorali e solo subordinatamente disporre ai sensi dell'art. 41.6 del Regolamento organico federale il doppio riscontro della votazione effettuata sia in modalità elettronica che in forma cartacea, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite>>

Il Presidente, con atto del 23 ottobre 2018, fissava l'udienza di discussione del reclamo per il 27 novembre 2018.

In data 21 novembre 2018, La FISU- Federazione Italiana Sport Invernali, in persona del Presidente Flavio Roda, ed i rappresentanti degli organi federali, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Diotallevi, si costituivano in giudizio mediante deposito di memoria di costituzione e risposta, con la quale contestavano la fondatezza dei motivi di impugnazione sopra indicati e concludevano come segue: <<In via principale: statuire per il rigetto della domanda e per la integrale conferma della sentenza n. 20/2018 del Tribunale Federale; in subordine. Nel caso di riforma dell'impugnata sentenza e di decisione nel merito della controversia, rigettare le domande tutte espresse dai reclamanti per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa previa ammissione a tal fine, all'occorrenza, di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 3) E' vero il contenuto della nota a mia firma che mi si mostra; 4) Sulle circostanze di cui ai punti da 1) a 6.11) di cui alla memoria di costituzione in primo grado sopra trascritta, ed allegata in atti, precedute dalla locuzione "è vero che". Si indica a teste l'Ing. Armando Gelardi, residente in Milano. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio>>.

In ordine ai motivi di motivi di gravame *ex adverso* proposti i Resistenti eccepivano quanto di seguito sintetizzato:

- in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della sig.ra Tosi.

Precisavano i Resistenti che la norma di cui all'art. 46.6 del ROF risulterebbe sostituita, ovvero implicitamente abrogata, *"in parte qua"* relativamente alla sola individuazione del giudice competente; mentre rimarrebbe vigente con riferimento alla specifica disciplina dettata in materia di legittimazione alla impugnazione della validità dell'Assemblea Federale elettiva, in quanto riconosciuta ai soli titolari del diritto di voto, fra i quali non si annoverano i singoli tesserati. Sostenevano altresì i Resistenti che in ogni caso, anche nella denegata ipotesi di ritenuta applicabilità alla fattispecie in questione del disposto di cui all'art. 34 del Regolamento di Giustizia Sportiva, difetterebbero tanto in capo alla Sig.ra Tosi, *"pur se in ipotesi tesserata"*, quanto in capo all'ASD Sci Club FAB Snow Eagle, sia la titolarità di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale, sia la concreta sussistenza di un pregiudizio diretto ed immediato derivante dalle deliberazioni impuginate;

- nel merito, i Resistenti, operavano una integrale trascrizione degli argomenti già esposti innanzi al Tribunale ed insistevano, in particolare, sull'assenza di dimostrazione dell'interesse specifico dei Reclamanti in ordine all'ipotesi di una concreta violazione del principio di segretezza che possa, direttamente o indirettamente, aver afflitto i Reclamanti medesimi; sicché, ricostruito il sistema di votazione elettronica adottato nell'occasione dell'Assemblea elettiva di cui si controverte, non potrà che essere constatata altresì l'infondatezza di qualsiasi altra domanda volta a sostenere la presunta violazione dei principi di regolarità e genuinità delle operazioni elettorali essendo già stato indicato, nonché essendo comprovabile per la messa a disposizione delle urne elettorali, che le schede sono state raccolte e conservate con pedissequa osservanza di quanto disposto dall'art. 46.5 del Regolamento.

In via istruttoria, la Federazione richiama i documenti già depositati nel primo grado di giudizio, avuto riguardo in particolare: all'"Offerta Telemeeting Italia s.r.l." (doc. 5), al 'video procedura di voto' (doc. 6), al 'verbale dell'Assemblea Nazionale Straordinaria elettiva della FISU del 22 aprile 2018' (doc. 7), alla 'Relazione a firma dell'Ing. Gelardi di Telemeeting Italia s.r.l.' (doc. 8) e, infine, al 'facsimile di scheda di voto stampata in occasione delle elezioni' (doc. 9).

Concludevano, quindi, i Resistenti per il rigetto del reclamo.

All'udienza pubblica del 27 novembre 2018, in seguito a diffusa trattazione orale dei legali delle parti, la Corte si ritirava in camera di consiglio, all'esito

della quale decideva come da dispositivo letto in udienza.

Motivi della decisione

Ad avviso di questa Corte Federale il reclamo interposto è infondato in ognuna delle sue articolazioni e va, pertanto, respinto.

Va, in proposito, premesso un principio definitivamente consacrato: l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale, sebbene consentito su motivi liberi è pur sempre un mezzo a critica vincolata. Esso, cioè, deve articolarsi in una critica ragionata e "nuova" della decisione di primo grado, non potendo, esso, limitarsi alla mera reiterazione delle stesse censure direttamente o implicitamente rigettate dal provvedimento di primo grado, risolvendosi tale evenienza in un chiaro difetto di "specificità estrinseca" dell'impugnazione. Inoltre, siffatta evenienza, oltre a potere/dovere determinare l'inammissibilità *tout court* dell'impugnazione, consente al giudice di secondo grado di rinviare alle motivazioni espresse dal primo giudice, senza che tale rinvio (a carattere recettizio) determini a sua volta un eventuale "vizio motivazionale", poiché, secondo la via testé tracciata, le due decisioni sono vicendevolmente destinate a fondersi in un'unica espressione decisionale.

In ordine alle specifiche ragioni di rigetto dei singoli motivi di impugnazione, si svolgono i seguenti rilievi.

1.- Il primo motivo di reclamo attiene alla *legittimatio ad causam* in capo alla reclamante sig.ra Tosi e va, dunque, trattato immediatamente, in quanto la verifica della sussistenza di tale condizione costituisce presupposto per ottenere una pronuncia di merito nei suoi confronti.

Il Tribunale ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla difesa delle parti resistenti nei confronti della ricorrente sig.ra Tosi Laura, con la seguente motivazione: <<la sig.ra Tosi Laura partecipava all'assemblea federale elettiva del 22/4/2018 nella qualità di delegata dell'ASD Sci Club FAB Snow Eagle, così come definita dalla stessa associazione ricorrente. Invero, l'art. 46.6 del Regolamento Organico Federale F.I.S.I. prevede la possibilità di impugnazione della validità dell'Assemblea elettiva solo da parte di "ogni avente diritto al voto in assemblea", ovvero da parte dei soggetti affiliati alla Federazione [...]. In quanto mera delegata dell'ASD Sci Club FAB Snow Eagle ad esprimerne il voto in sede assembleare, e non titolare di un proprio e personale diritto di voto, la sig.ra Tosi Laura è sprovvista di legittimazione attiva nel presente giudizio>>.

Ritiene il Collegio di poter pienamente condividere siffatta motivazione.

Assunta, infatti, quale dato di fatto pacifico, la qualifica della sig.ra Tosi di mera 'delegata' per conto dell'ASD Sci Club FAB Snow Eagle, va innanzitutto rilevato che il delegato non rientra tra quei soggetti - titolari di un proprio e personale diritto di voto in sede assembleare - ai quali l'art. 46.6 del Regolamento Organico Federale FISI attribuisce la legittimazione ad impugnare la validità dell'assemblea elettiva federale. La circostanza è incontestabile, poiché vi è una apposita norma dello Statuto Federale, ovverosia l'art. 5 [rubricato "Diritti degli Affiliati e dei Tesserati"], che attribuisce ai soli "affiliati" il "diritto di partecipare alle Assemblee Federali secondo le norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti" e, dunque, soltanto i soggetti affiliati sono deputati alla votazione in sede di assemblea elettiva; mentre analogo diritto non è previsto, in capo ai singoli tesserati, quale la sig.ra Tosi assume essere (per un esame dei diritti dei tesserati si rimanda all'art. 5, n. 2, dello Statuto). Chi siano i soggetti "Affiliati" alla Federazione è a sua volta disposto dall'art. 1 del Regolamento Organico federale, che richiama l'art. 1 dello Statuto Federale e dunque: "a) le Associazioni sportive dilettantistiche [...], b) le Società sportive dilettantistiche di capitali e cooperative [...], c) i Gruppi Sportivi Nazionali Militari ed i Corpi dello Stato [...]".

Atteso quanto precede in ordine alla identificazione dei soggetti portatori di diritto di voto in Assemblea, va poi precisato che l'art. 31.2, comma 1, del ROF dispone, in ordine alla disciplina della partecipazione all'Assemblea Federale, che <<i>oggetti affiliati aventi diritto di voto>> possono <<eventualmente conferire la rappresentanza, ai soli fini dell'Assemblea, ad un componente del CD che non sia il Presidente o il legale rappresentante, secondo quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto>>. E il menzionato art. 15 dello Statuto dispone al primo comma che <<l'AF è composta dagli affiliati aventi diritto di voto nelle figure del Presidente o suo Delegato [...]>>.

L'articolato disposto normativo e regolamentare anzi sopra richiamato consente quindi già di per sé di escludere la legittimazione ad agire della sig.ra Tosi, tanto in proprio, quanto (eventualmente) quale legale rappresentante dell'Associazione.

Il Collegio non ritiene d'altro canto condivisibile la tesi dei Reclamanti, in virtù della quale il citato art. 46.6 ROF sarebbe da considerarsi implicitamente abrogato dalle norme, di emanazione successiva, di cui agli artt. 7, 33 e 34 del Regolamento di Giustizia Sportiva: le quali attribuiscono il diritto di agire

innanzi agli Organi di giustizia <<per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto ed ai principi fondamentali del Coni>> a ciascun <<tesserato>>, sempre, beninteso, sempre che lo stesso sia <<titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale e che abbia subito un pregiudizio diretto ed immediato dalle deliberazioni>> (art. 34 RGS); - ovvero attribuiscono a ciascun <<tesserato il diritto di agire innanzi agli Organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo>> (art. 7 RGS), allorché <<vi sia la necessità di tutelare situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale>> (art. 33 RGS).

L'art. 46.6 del Regolamento organico federale - nella parte in cui disciplina la l'impugnazione della validità dell'Assemblea, conferendo siffatta legittimazione ai soli soggetti "aventi diritto di voto in Assemblea" - è infatti norma speciale, esplicitamente dettata per regolamentare la impugnazione della validità dell'assemblea elettiva federale, rispetto alle norme generali di cui ai richiamati artt. 3, 33 e 34 R.G.S.-

Ed avuto riguardo ai principi, normativi e giurisprudenziali, applicabili in tema di rapporto tra norme speciali e norme generali, non può darsi, innanzitutto, abrogazione tacita dell'art. 46.6. del ROF nella parte afferente alla legittimazione all'impugnazione della validità dell'assemblea federale.

A norma dell'art. 15 delle "Preleggi", infatti, l'abrogazione tacita si realizza (soltanto) quando le disposizioni della nuova legge siano incompatibili con quelle della legge anteriore, ovvero quando la nuova legge regoli l'intera materia già regolata dalla legge anteriore, non potendo ovviamente coesistere, in quest'ultimo caso, due leggi che regolino per intero la medesima materia. Tuttavia, la regola dell'abrogazione non si applica quando la legge anteriore sia speciale e quella successiva, invece, generale, ritenendosi che la disciplina generale - salvo espressa volontà contraria del legislatore - non abbia ragione di mutare quella dettata, per singole o particolari fattispecie, dal legislatore precedente.

Le norme speciali sono infatti norme dettate per specifici settori o per specifiche materie, che derogano alla normativa generale per esigenze legate alla natura stessa dell'ambito disciplinato ed obbediscono all'esigenza legislativa di trattare in modo eguale situazioni eguali e in modo diverso situazioni diverse. È ovvio, dunque, che le norme speciali si pongano in termini di deroga rispetto a regole generali, perché finalizzate o a "calibrare" certi



istituti alle particolarità specifiche di un determinato settore o perché sono gli stessi presupposti di fatto che impongono un intervento legislativo derogatorio delle regole vigenti.

Siffatti principi generali, calati nella fattispecie concreta, consentono di affermare che dalle richiamate norme del R.G.S. non si evince, innanzitutto, alcuna volontà espressa di abrogazione della norma di cui all'art. 46.6. del ROF. Né può darsi discordanza tra le norme, di carattere generale, di cui agli artt. 3, 33 e 34 del RGS e quella, di natura speciale, di cui all'art. 46.6. del ROF. Ed anzi, avuto riguardo alla *ratio* delle norme di cui ai menzionati articoli 3, 33 e 34 del RGS - che il Collegio reputa di poter identificare nella imprescindibile garanzia, offerta a ciascun tesserato in conformità alla disposizione di cui all'art. 5, comma 3, dello Statuto, di protezione e tutela nei confronti di provvedimenti assembleari che dovessero risultare pregiudizievoli in quanto si pongono in violazione della legge, dello Statuto, o dei principi fondamentali del Coni - il Collegio ritiene che la norma speciale di cui all'art. 46.6 del ROF non privi il singolo tesserato della tutela al medesimo attribuita. Invero, la norma regolamentare - di carattere speciale - si limita a veicolare tale tutela, attribuendo agli affiliati aventi diritto di voto e ad essi soltanto - dai quali i tesserati sono rappresentati in seno all'Assemblea federale elettiva - il potere di impugnare la validità dell'Assemblea. Soccorre in questa stessa direzione, tra l'altro, l'articolo 4, comma 7 dello Statuto, a mente del quale <<*i tesserati della Federazione sono le singole persone fisiche che tramite gli enti affiliati chiedono l'iscrizione alla FISIS stessa, accettando i principi statutari e le regole organizzative della stessa, partecipando poi all'attività sportiva agonistica*>>. I diritti dei tesserati, lo ribadiamo, sono declinati al comma 2 dell'art. 5 dello Statuto e tra gli stessi non è compresa la partecipazione alle Assemblee Federali.

Non si rinvengono, del resto, disposizioni di natura legislativa o regolamentare in seno alla federazione, di segno contrario rispetto all'attuale e persistente vigenza ed efficacia della norma di cui all'art. 46.6 del ROF, nella parte in cui attribuisce la legittimazione ad impugnare la validità dell'Assemblea "*ad ogni avente diritto di voto in Assemblea*". Il richiamo agli "*aventi diritto di voto in assemblea*", quali unici soggetti legittimati ad impugnare la validità dell'assemblea elettiva federale, trova anzi ulteriore ed univoca espressione in altre norme della Federazione e, in particolare:- nell'art. 31.2, comma 1, del ROF, che in ordine alla disciplina della partecipazione all'Assemblea Federale

dispone che *“i soggetti affiliati aventi diritto di voto”* possono *“eventualmente conferire la rappresentanza, ai soli fini dell’Assemblea, ad un componente del CD che non sia il Presidente o il legale rappresentante, secondo quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto”*; - nell’art. 32, comma 1, del ROF, che parimenti fa riferimento al solo *“affiliato”* quale *“avente diritto di voto”*; - nel già menzionato art. 5 dello Statuto, n. 1 [rubricato *“Diritti degli Affiliati e dei Tesserati”*], che soltanto in capo agli *“affiliati”* prevede il *“diritto di partecipare alle Assemblee Federali secondo le norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti”*, mentre analogo diritto non è previsto, dal medesimo articolo, in capo ai tesserati (art. 5, n. 2, Statuto).

Va infine esclusa la pertinenza, nonché rilevanza diretta sulla questione in esame, del precedente allegato dai reclamanti con riguardo al principio - affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 13/2018 (emessa in esito alla presentazione dell’originario ricorso) - di implicita abrogazione *in parte qua* dell’art. 46.6 del ROF. Nella specie veniva infatti in rilievo la diversa fattispecie inerente la (in)competenza del giudice adito e codesta Corte ha statuito la implicita abrogazione della norma di cui all’art. 46, comma 6 del Regolamento federale esclusivamente nella parte che concerne la precedente previsione del mezzo di tutela processuale attribuito alla Commissione di giustizia e disciplina di II grado, in quanto configgente con la necessaria ed imprescindibile garanzia del doppio grado di giudizio (*<<[...] per le ragioni sopra esposte, l’art. 46, sesto comma, del Regolamento organico, nella parte in cui riserva alla Commissione di giustizia e disciplina federale di II grado - ora, sostanzialmente - Corte federale d’appello - l’impugnazione della validità dell’assemblea, deve considerarsi disposizione incompatibile con l’attuale art. 28 del Regolamento di giustizia sportiva adottato dalla FISF, Corte Federale d’Appello FISF, Ordinanza n. 13/2018, pag. 9)*). È infondato ed inammissibile pretendere, come fanno i Reclamanti, di estendere la portata di tale pronuncia ad una integrale sostituzione dell’art. 46.6. del ROF ad opera dei richiamati articoli 3, 33 e 34 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Beninteso, si intende, che in ogni caso anche per poter richiedere l’annullamento di deliberazioni dell’Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto [...] ed ai regolamenti della Federazione, i singoli tesserati debbono secondo le espresse previsioni del Regolamento di giustizia federale, necessariamente essere titolari di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale ed aver subito un pregiudizio diretto ed immediato

dalle deliberazioni. E questa Corte Federale non riesce ad individuare la sussistenza di un tale pregiudizio, in capo alla reclamante Sig.ra Tosi, in quanto tesserata e dunque priva di titolarità di un proprio e personale diritto di voto. Dal che ne consegue anche sotto tale ulteriore profilo la carenza in capo alla reclamante Sig.ra Tosi di legittimazione attiva ad impugnare la validità dell'Assemblea, nonché di tutti gli atti ad essa prodromici e successivi.

2.- Quanto al secondo motivo di impugnazione, questa Corte Federale reputa, anzitutto, di condividere e di fare propria, pressoché totalmente, l'esautiva e corretta motivazione espressa dal Tribunale Federale alle pagine 4, 5, 6, 7, e 8 della decisione oggetto di reclamo, e la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso in quanto generico ed esplorativo.

Il Collegio non condivide, d'altro canto, la censura di parte reclamante, correlata alla denunciata violazione del principio di segretezza, di *"omessa valutazione dei rilievi istruttori forniti dai ricorrenti quantomeno quale principio di prova"*. Siffatta censura è infatti innanzitutto connotata da manifesta insufficienza di specificità ed è comunque infondata, in ragione dei motivi che di seguito si espongono.

Due sono i c.d. "rilievi istruttori" che i reclamanti offrono al vaglio di codesta Corte Federale e che il Tribunale avrebbe ommesso di considerare.

Quanto al primo rilievo: deduce parte reclamante che vi sarebbero agli atti del giudizio *"taluni elementi sintomatici quantomeno di un concreto sospetto che la segretezza del voto sia stata violata"* e che siffatti elementi risulterebbero supportati dalla relazione tecnica a firma dell'ing. Marco Testi, Consulente Tecnico di Informativa Forense. A detta dei Reclamanti, *"non avendone fatto menzione nella decisione"*, il Tribunale avrebbe *"ignorato del tutto"* tali specifiche indicazioni tecniche, le quali di per sé stesse avrebbero dovuto invero *"stimolare una correlativa attività istruttoria e cognitoria"*.

Questa Corte rileva, innanzitutto, che di tali pretesi elementi sintomatici parte reclamante si è limitata ad offrire una mera, generale ed indefinita *relatio* rispetto alle allegazioni esperite in primo grado, senza indicare, nell'atto di impugnazione, quale o quali, tra gli specifici elementi sintomatici in tesi non debitamente considerati dal Tribunale, dovrebbe ritenersi idoneo ad inficiare la motivazione offerta dal giudice di prime cure e la ricostruzione del fatto ad essa sottesa. E ciò si pone in evidente ed inammissibile violazione del principio per cui il giudizio di appello rappresenta una fase del processo nella quale il giudizio può essere rinnovato sì, ma non con il semplice e globale riesame della

sentenza di primo grado, bensì con un nuovo esame della causa nei limiti dei motivi che sono in essa esplicitati.

Errano in ogni caso i Reclamanti allorché censurano una presunta carenza di motivazione della decisione impugnata, in quanto essa non si esprimerebbe su tutte le valutazioni tecniche del consulente di parte. È infatti principio consolidato che il giudice del merito non sia tenuto a confutare tutte le singole argomentazioni delle parti, essendo solo tenuto ad argomentare in modo immune da vizi l'esito della decisione (in termini, Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 6 agosto 2015, n. 16552). E la sentenza del Tribunale federale, alla pagina 6, offre un'articolata e condivisibile dimostrazione del fatto che il ricorso *“si compendia in una serie di allegazioni fattuali del tutto sguarnite di offerta probatoria [...]”, nonché “in una sequenza di affermazioni del tutto generiche e poste peraltro in termini dubitativi [...]” ed infine “in una successione deduzioni prive di nesso logico – consequenziale rispetto alle premesse da cui originano, peraltro anch'esse ipotetiche [...]”*.

Il secondo rilievo istruttorio, che a detta dei Reclamanti il Tribunale federale non avrebbe tenuto in debita considerazione, è il seguente: è stato sostenuto che dovrebbe che debba ravvisarsi una presunta dichiarazione di natura confessoria nel contenuto del documento esplicativo delle “Modalità di svolgimento dell'Assemblea” redatte da Telemeting Italia s.r.l. (gestore del sistema elettronico) [doc. 8 della FISI], laddove si legge quanto di seguito si riporta letteralmente: *“La lettura del codice a barre del braccialetto dell'elettore consente il riconoscimento dell'elettore (per smarcare l'elettore ed evitare che possa votare due volte), l'identificazione della tipologia di elettore (Affiliato, Atleta Tecnico) e l'associazione del numero di voti. D'altra parte, se l'elettore non fosse identificato dal braccialetto, potrebbe presentarsi più volte a ritirare il token e più volte votare”*. Quanto riportato – in tesi - varrebbe di per sé a confessare la fallibilità in termini di garanzia di anonimato di un sistema volto alla “identificazione” e presunta “conservazione” della identificazione dell'elettore.

Contrariamente agli assunti ed alle censure dei Reclamanti, il Collegio ritiene corretta e sufficiente la motivazione cui è addivenuta il Tribunale, che ha ritenuto non potersi attribuire alcuna valenza probatoria a tale rilievo. Innanzitutto, poiché è dato non discutibile quello per cui le dichiarazioni rese dal consulente tecnico nominato dalla parte – anche nell'ipotesi di nomina in ambito giudiziale ai sensi dell'art. 201 cod. proc. civ. - ammissive di fatti



sfavorevoli alla stessa, sono prive di valore confessorio, non essendo vincolanti per la parte rappresentata. Infatti, notoriamente, le ammissioni del consulente tecnico di parte non hanno l'efficacia della confessione, la quale, per il suo contenuto dispositivo, deve provenire, come richiede l'art. 2730 c.c., dalla parte. In ogni caso, la descrizione di natura tecnica contenuta nelle menzionate relazioni di Telemeting Italia e soltanto parzialmente (ed in modo evidentemente lacunoso) menzionata dai Reclamanti, non vale certamente ad attribuire alle modalità di svolgimento dell'assemblea il significato che i medesimi assumono, mediante una strumentale estrapolazione di dettagli tecnici, il cui vero ed effettivo significato e contenuto deve invero essere apprezzato alla luce di una lettura globale ed organica dei documenti di natura tecnica. Oltre al fatto che, a ben vedere, anche ad una mera lettura dei passaggi estrapolati da parte reclamante è già possibile apprezzare che il fine del censurato "*riconoscimento*" dell'elettore tramite "*lettura del codice a barre del braccialetto*" è unicamente quello di "*smarcare l'elettore ed evitare che possa votare due volte*", nonché di "*identificare la tipologia di elettore (Affiliato, Atleta, Tecnico) e l'associazione del numero dei voti*": e in tal senso, a fugare ogni possibile residuo dubbio in ordine alla infondatezza delle censure dei reclamanti, interviene il dato normativo, poiché è lo Statuto federale all'art. 16 a prevedere un voto ponderato a seconda della qualità dell'affiliato votante, motivo per cui l'elettore deve essere certamente individuato, non solo al fine di verificarne l'identità, ma altresì per attribuire a ciascun voto il corretto peso. E ancora, come coerentemente statuito dal Tribunale, dal documento esplicativo delle modalità di svolgimento del voto illustrate nel documento in questione (doc. 8 FISI) e dall'ulteriore documento della Telemeting Italia prodotto dalla FISI (doc. 5), si ricava, ulteriormente, quanto segue: il sistema fornito è stato predisposto in modo tale da garantire, oltre alla "*certezza*" dei risultati raccolti in sede di votazione, anche "*la più assoluta riservatezza dei dati prima, durante e dopo le suddette operazioni di voto*"; inoltre, "*Il data base dei delegati è totalmente separato dal data base delle votazioni per garantire l'assoluta segretezza del voto. Tenendo separati i due data base non è possibile, nemmeno per il personale Telemeting Italia, associare un voto ad una persona. Inoltre, il data base dei token viene distrutto a fine assemblea con una procedura automatica che garantisce l'impossibilità di ricostruire l'andamento delle votazioni. Da notare che (ad ulteriore garanzia della separazione dei due data base) il computer di riconoscimento dell'elettore è diverso dal computer*



(dotato di touch screen) con il quale l'elettore vota".

Quanto alla presunta conservazione del dato identificativo, pur essa censurata da parte reclamante, l'argomento è meramente assertivo e non è supportato da alcuna dimostrazione concreta ed anzi anche a tali fini soccorre il documento informativo predisposto da Telemeting Italia in ordine alle modalità di svolgimento dell'assemblea (doc. 8 FISU cit.), laddove lo stesso chiarisce quanto segue: *"poiché il numero totale di voti rappresentati da ciascun elettore potrebbe essere univoco (o facilmente riconoscibile), con il rischio di conoscere il voto di questi elettori, per questo motivo il totale dei voti associato alla votazione viene spaccettato in n. votazioni (n. schede). In pratica, nel caso di elettore con un pacchetto di voti riconoscibili, i suoi voti vengono suddivisi in 2, 3, 4 o più votazioni corrispondenti a più schede".* Ed *"anche se l'elettore effettua una sola votazione il sistema registra n. votazioni in modo che sia praticamente impossibile riconoscere la votazione di quell'elettore".* E ancora, viene precisato che l'intera procedura sopra descritta consente di garantire il rispetto di tutte le garanzie da offrire all'elettore: non solo, dunque, come parzialmente riferito dai Reclamanti, la *"garanzia che ogni elettore voti e una sola volta"*, ma anche la *"garanzia dell'assoluta segretezza del voto"* e *"l'impossibilità di ricostruire il voto di un singolo elettore attraverso la lettura delle singole votazioni (o schede)".*

Ad ulteriore sostegno della logicità, coerenza e correttezza della decisione cui è pervenuto il giudice di *prime cure*, il Collegio rileva che i Resistenti hanno dedotto e dimostrato sin dal primo grado di giudizio come tutto il procedimento sopra descritto sia stato ampiamente spiegato sia con un filmato pubblicato anche sul sito FISU nei giorni precedenti l'assemblea (doc. 6) e proiettato sugli schermi durante l'assemblea, sia in sede assembleare da parte dell'Ing. Gelardi titolare della società Telemeting Italia a cui è stato affidato l'incarico di gestire tutti i processi sopra descritti. Parte reclamante non ha mai contestato la circostanza, né il già menzionato documento n. 6 prodotto dalla Federazione, il cui contenuto è stato dunque correttamente ritenuto *"pacificamente acquisito in causa"* dal Tribunale federale. E ancora è stato dedotto dalla Federazione – ed anche questa circostanza non costituisce oggetto di specifica contestazione – che le stesse procedure sopra descritte vengono utilizzate da diversi anni anche da altre Federazioni sportive.

Un ultimo e definitivo motivo di rigetto del secondo motivo di impugnazione consiste nel fatto che non vi è agli atti del giudizio alcun riferimento specifico

alla concreta ed effettiva identificazione di (anche solo) un elettore, né della concreta ricostruzione del voto di un singolo elettore: laddove, invero, il ricorso elettorale circoscrive i poteri istruttori e decisori del giudice nell'ambito delle specifiche censure formulate, le quali non possono assumere carattere generico ed ipotetico e devono comunque agganciarsi ad indici fattuali sufficientemente attendibili. Il ricorso si risolve dunque in una critica ad un sistema di voto, accompagnata da una mera presunzione di violazione delle norme e dei principi in termini di segretezza, rivelandosi pertanto l'impugnazione in esame, a ben vedere, fondata su una tesi solo genericamente sostenuta, ma sprovvista della necessaria puntualizzazione censoria, richiesta per la contestazione in giudizio dei risultati di una competizione elettorale.

Il Collegio, pertanto, ritiene di poter condividere le conclusioni a cui il Tribunale è pervenuto in merito alla *"assenza di offerta probatoria"* nonché di *"un inizio di prova idoneo a determinare l'ingresso del procedimento ad una eventuale istruttoria"*. Né d'altro canto, alla inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi ed alla connessa carenza probatoria potrebbe sopperire una consulenza tecnica d'ufficio così come richiesta dai reclamanti, la quale sarebbe meramente esplorativa, oltre che superflua, attese le evidenze emerse dai documenti tecnici prodotti dalla Federazione, che si ritengono, per i motivi anzi sopra esposti, sufficientemente esplicative delle garanzie effettive offerte in termini di segretezza del voto.

In questo scenario rileva senz'altro la giurisprudenza amministrativa in materia di ricorsi elettorali, condivisa da questa Corte, ad avviso della quale << *il principio di specificazione dei motivi, seppur lievemente temperato, richiede, sempre, ai fini dell'ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che vengano indicati, con riferimento a circostanze concrete, la natura dei vizi denunciati, con la precisazione che un ricorso recante motivi specifici può ugualmente risultare esplorativo ogni qualvolta emerga, da una valutazione riservata al giudicante, che con esso si punti a conseguire il risultato di un complessivo riesame del voto in sede contenziosa*>> (così Cons. St., ad plen. 20 novembre 2014).

Si aggiunga, infine, sempre sotto il profilo del soddisfatto onere motivo, che anche i richiami alla pronuncia del Cons. giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd., 23701/2015, n. 57, nonché ai principi della consolidata giurisprudenza amministrativa in materia di inammissibilità dei ricorsi elettorali *"volti a trasformare il ruolo del sindacato giurisdizionale in una mera finzione di*

ripetizione dello scrutinio elettorale" (CdS., sez. V, 17 settembre 2012, n. 4919; 12 giugno 2009, n. 3704; 2 aprile 2009, n. 2079; 2 settembre 2004, n. 5742; Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3795) del Tribunale Federale, contenuti nella decisione impugnata, concorrono a fornire ampia contezza dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado per giungere ad adottare la decisione di inammissibilità del ricorso.

In ragione di tutte le considerazioni che precedono, il Collegio condivide la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in quanto esplorativo.

Per completezza, si rileva come il ricorso proposto dall'ASD Sci Club Fab Snow Eagle, unico soggetto legittimato all'azione, sia comunque infondato nel merito.

Dalla modalità di votazione, rinvenibile nei suddescritti documenti di natura tecnica depositati dalla Federazione, non risulta infatti violato l'art. 40, commi due e tre, del Regolamento organico federale, poiché le modalità di votazione elettronica e lo spoglio elettronico così come descritti in atti inducono a ritenere che le elezioni si siano tenute nella piena garanzia della segretezza del voto e dell'anonimato. Sul punto risultano condivisibili le osservazioni della Federazione resistente, suffragate dai già esaminati documenti depositati in giudizio, volte a comprovare l'avvenuta adozione, in occasione dell'Assemblea federale elettiva in questione, di tutti gli strumenti ed accorgimenti, anche di natura tecnica e procedurale, atti a garantire il pieno ed intangibile rispetto dei principi di segretezza e non riferibilità del voto sopra richiamati.

Anche l'ulteriore censura dei Reclamanti di "*totale assenza di un controllo ab estrinseco*" non merita accoglimento: le doglianze espresse finiscono infatti per esaurirsi in posizioni di principio, laddove non risulta in nessun modo dimostrato che vi sia stata una "manipolazione" del sistema di informatizzazione dei voti predisposto dal gestore, né che l'espressione del voto fosse conoscibile agli addetti al sistema stesso. L'eventuale ed indimostrata penetrabilità del sistema, in assenza di alcuna prova manomissione e intromissione da parte di terzi, certamente non ha compromesso la segretezza delle operazioni di voto.

Nel giudizio di inammissibilità, nonché di infondatezza, appena formulato restano assorbite le ulteriori argomentazioni e le istanze istruttorie articolate dai Reclamanti, siccome inidonee a sovvertire l'esito reiettivo *ut supra* raggiunto: risultano in particolare ininfluenti tanto il doppio riscontro della votazione effettuata, sia in modalità elettronica che in forma cartacea, quanto

la consulenza tecnica d'ufficio sul sistema di votazione elettronico, tenuto conto che lo strumento di votazione elettronica adottato risponde a prassi ampiamente collaudate per l'esperimento delle operazioni elettorali, garantendo efficienza, celerità, certezza e segretezza dei voti raccolti.

3.- Analogamente censurabili e, pertanto, non accoglibili, appaiono infine le doglianze dei reclamanti di cui al terzo motivo di appello, in merito alla *"mancata indicazione delle modalità di conservazione delle schede elettorali cartacee nell'unica urna."* I Reclamanti censurano, in particolare, che non risulterebbe dal verbale assembleare l'indicazione delle modalità e garanzie di conservazione dell'urna e delle schede elettorali cartacee e che da siffatta omessa indicazione dovrebbe derivarne l'applicazione alla fattispecie del principio secondo cui l'impossibilità di verificare la regolarità delle operazioni elettorali, importa la *"nullità delle elezioni o delle operazioni compiute"*. E di tanto, affermano i Reclamanti, *"il Tribunale avrebbe dovuto dar ineludibile atto invece di opporre una sostanziale rinuncia all'esame del motivo di cui all'art. 41.6 del ROF"*.

Il Collegio, innanzitutto, in adesione alla statuizione cui è già correttamente pervenuto il Tribunale federale, non rinviene nella normativa federale e, in specie, nell'art. 46, comma 5, del Regolamento organico federale che regolamenta il *"verbale dei lavori dell'Assemblea federale"*, alcun esplicito obbligo di verbalizzazione in ordine alle modalità di conservazione delle schede, né tanto meno in ordine alla loro opportuna sigillatura. Limitandosi invero tale disposizione regolamentare a prevedere l'obbligo in capo alla Federazione di *<<conservare le schede per 30 giorni successivi alla scadenza del termine per le impugnative presso la Segreteria Generale, in modo conforme alle modalità descritte dalla norma>>*. Ed a tale obbligo di conservazione la Federazione ha dedotto di aver adempiuto, senza che sul punto della effettiva conservazione delle schede vi sia stata esplicita contestazione da parte dei Reclamanti. Peraltro, sebbene la Federazione abbia offerto sin dal primo grado di giudizio al possibile vaglio istruttorio la verifica della regolare conservazione delle schede cartacee, questa Corte non reputa sussistere l'esigenza del doppio riscontro cartaceo previsto dall'art. 41.6 del ROF e ciò in ragione: sia dell'assenza di dubbi - e finanche di contestazioni - sulla genuinità del risultato elettorale; sia della rilevata assenza di un benché minimo principio di prova concreta in ordine al mancato rispetto del principio di segretezza del voto. Conseguentemente, nemmeno si ritiene necessaria, né doverosa la



verifica delle modalità di sigillatura e conservazione dell'urna in cui le schede cartacee sono state conservate.

A sostegno del convincimento di questa Corte, deve rilevarsi innanzitutto che l'art. 40.2 del Regolamento Organico Federale ammette *"la votazione elettronica e lo spoglio elettronico con modalità che garantiscano la segretezza del voto"*: da ciò derivandone che dal doppio riscontro cartaceo - previsto quale mera possibilità dall'art. 41.6 del ROF (*"in modo da poterne ottenere il doppio riscontro"*) e non in termini di obbligatorietà - ben sembrerebbe potersi prescindere allorché, come nel caso di specie, non sia stata offerta prova o (quanto meno) un concreto principio di prova in ordine alle presunte insufficienze del (solo) sistema di votazione elettronica a garantire la segretezza del voto e l'anonimato dei votanti.

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, attesa l'assenza di una norma federale che preveda l'obbligatorietà della verbalizzazione in ordine alle modalità di sigillatura e di conservazione dell'urna, a tutto voler concedere la contestazione dei Reclamanti potrebbe dare luogo ad una mera irregolarità, dalla questa Corte non ritiene di dover far discendere la nullità delle operazioni elettorali. Il Collegio reputa, infatti, di poter condividere l'orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di ricorsi elettorali, in virtù del quale *<<per l'annullamento dei risultati delle elezioni, in virtù del principio della conservazione dei risultati delle operazioni elettorali, occorre che in concreto vi sia stata una puntuale verifica procedurale che abbia fatto supporre un generalizzato comportamento illecito delle commissioni elettorali>>* (così, Cons. Stato, sez. III, sentenza 21 novembre 2016, n. 4863); e così anche l'orientamento giurisprudenziale in virtù del quale *<<la inosservanza delle norme concernenti la chiusura, il sugello e la conservazione del materiale elettorale, importa la nullità delle elezioni se dall'inadempienza consegue l'impossibilità di verificare la regolarità delle elezioni>>* (Cons. Stato, V, 11 aprile 1995, n. 591).

È dunque vero che nel caso di specie: - innanzitutto non vi è prova della inosservanza delle norme concernenti la chiusura, il sugello e la conservazione del materiale elettorale cartaceo, bensì una mera e generica contestazione in ordine alla mancata verbalizzazione delle modalità di conservazione dell'urna; - in ogni caso, la censurata carenza di verbalizzazione in ordine alle modalità di conservazione e sigillatura dell'urna contenute le schede cartacee è superata dalla sufficienza del sistema di votazione elettronico, ai fini del rispetto del

principio di segretezza del voto; - infine, nessun ulteriore elemento induce a dubitare circa la regolarità delle operazioni svolte.

Anche alla stregua delle considerazioni che precedono, il Collegio condivide la dichiarazione di inammissibilità ed in ogni caso infondatezza del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:


- respinge il reclamo ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
- conferma la epigrafata sentenza emessa dal Tribunale federale in data 3 ottobre 2018 e condanna i reclamanti al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 complessivi.

Manda alla Segreteria per tutti i consequenziali adempimenti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio, il 27 novembre 2018.

Il presidente estensore

(Avv. Chiara Mazzoleni)



Depositata in Segreteria il - 6 DIC. 2018

Il Funzionario addetto

